

la seguente legge:

Art. 1

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per l'anno 1979, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1980-1981.

Art. 2

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 14 marzo 1980

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. 15.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera per il biennio 1980-1981.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga